

PLASTIDITE S.P.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 »

APPROVATO IN DATA : 27 ottobre 2010

INDICE

Titolo	pagina
1. Il Decreto.	5
1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche.	5
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.	5
1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità.	5
1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità.	6
1.5 I reati commessi da soggetti di vertice.	7
1.6 I reati commessi da soggetti sottoposti.	7
1.7 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di Organizzazione e di gestione».	8
1.8 I reati commessi all'estero.	9
1.9 Il tentativo.	9
1.10 Le sanzioni.	9
1.11 Le vicende modificative dell'ente.	11
1.12 I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti.	12
2. Presentazione della Plastidite.	13
3. Natura del Modello.	14
4. Reati rilevanti per Plastidite S.p.A.	15
5. Destinatari del Modello.	25
6. Finalità del Modello.	26
7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello.	26
8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi.	27
9. Il sistema sanzionatorio.	30
9.1 Principi generali.	30
9.2 Contratti di lavoro e codice disciplinare.	31
9.3 Organi direttivi.	32
9.4 Organo amministrativo.	32
9.5 Collaboratori e controparti contrattuali.	32
10. Reati contro la Pubblica Amministrazione.	33
10.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.	33
10.2 Principi generali di comportamento.	34
10.3 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.	34
10.4 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.	35
11. Reati societari.	37
11.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.	37
11.2 Principi generali di comportamento.	37
11.3 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari.	38
11.4 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.	40
12. Omicidio colposo e lesioni colpose da infortuni sul lavoro e malattie	41

professionali, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
12.1 Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro.	41
12.2 Identificazione dei fattori di rischio.	42
12.3 Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro.	43
12.4 Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi.	44
12.5 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	44
12.6 Attività di valutazione dei rischi.	45
12.7 Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.	46
12.8 Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso.	46
12.9 Attività di sorveglianza sanitaria.	48
12.10 Attività di informazione e formazione dei lavoratori.	49
12.11 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.	49
12.12 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.	50
12.13 Vigilanza, controlli e riesame del sistema.	51
13. Reati Transnazionali.	52
13.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.	52
13.2 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati transnazionali.	52
13.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.	54
14. Ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita.	56
14.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.	56
14.2 Principi generali di comportamento.	57
14.3 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati.	57
14.4 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.	59
15. Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazione del diritto d'autore.	59
15.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.	60
15.2 Principi generali di comportamento e predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.	60
16 Attività a rischio in relazione alle norme in materia ambiente	62

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. Il Decreto_

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Esso prevede una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività sociale.

1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Come risulta dall'impianto del Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*» (art. 2 del Decreto).

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto originario, e successive integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*» (art. 5, 1° comma del Decreto) e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, a nulla rilevando la circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*» (art. 5, 2° comma del Decreto).

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (cosiddetti soggetti di vertice o apicali); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*» (cosiddetti soggetti sottoposti).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico

dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti di vertice, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti sottoposti ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti di vertice (tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente).

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato (art. 6 del Decreto).

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «*mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi*» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente.

L'adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto.

Qualora, però, l'impresa non possieda un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» oppure non lo abbia adottato efficacemente, essa non potrà sfuggire alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.

1.5. I reati commessi da soggetti di vertice

Per i reati commessi da soggetti di vertice (1° comma, lettera a) dell'art. 5 del Decreto), il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se es-so dimostra:

a) che «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;

b) che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;

c) che «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di*

organizzazione e di gestione»;

d) che *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

1.6. I reati commessi da soggetti sottoposti

Per i reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»* (art. 7, 1° comma del Decreto).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre e quindi la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (art. 7, 2° comma del Decreto).

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei di vertice, il modello deve:

- *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»;*
- *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;*
- *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul*

funzionamento e l'osservanza dei modelli»;

- «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Per i reati dei sottoposti (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella dei soggetti di vertice) il modello dovrà prevedere *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».*

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, il Decreto prevede al 4° comma dell'art. 7:

a) *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*

b) l'introduzione di *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.8. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);

b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo; in tali ipotesi le sanzioni a carico dell'ente sono ridotte da un terzo

alla metà e la responsabilità è esclusa qualora l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.10. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote».

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, per i casi nei quali - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra

almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto di vertice,
 - b) da un soggetto sottoposto, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.12 I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti

Il Decreto prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della Società.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel Decreto e l'elenco che segue è aggiornato al 20 settembre 2009 (i. Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis *«Falsità in monete, in carte di*

pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»; **ii.** Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter «*Reati societari*»; **iii.** Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»; **iv.** Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies «*Delitti contro la personalità individuale*»; **v.** Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies «*Abusi di mercato*»; **vi.** Legge 28 dicembre 2005 n. 262 che ha inserito, all'art. 25-ter, il reato di cui all'art. 2629-bis c.c.; **vii.** Legge 9 gennaio 2006 n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater.1 «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»; **viii.** Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha esteso il Decreto ai «*Reati transnazionali*»; **ix.** Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro*»; **x.** Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto l'art. 25-octies «*Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita*»; **xi.** Legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis «*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*»; **xii.** Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto l'art. 24-ter «*Delitti di criminalità organizzata*»; **xiii.** Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 25-bis.1 «*Delitti contro l'industria e il commercio*»; **xiv.** Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 25-novies «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*»; **xv.** Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l'art. 25-novies «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»).

IL MODELLO PLASTIDITE S.P.A.

PARTE GENERALE


2. Presentazione della Plastidite

La Plastidite S.p.a. è stata costituita in data 2 dicembre 1980 ed ha la propria sede legale, amministrativa ed operativa in Via Travnik n. 12, III Trasversale Est, Zona Industriale, San Dorligo della Valle (TS), sito web www.plastidite.com.

Il Capitale Sociale ammonta ad Euro 723.100 e risulta interamente sottoscritto e versato

alla data di approvazione del presente modello.

La compagine sociale della Plastidite alla data di approvazione del presente modello risulta essere la seguente:



L'oggetto sociale, per quanto attiene l'attività caratteristica societaria, della Plastidite è il seguente: *"...Produzione, lavorazione, commercio di materie plastiche, nonché la costruzione ed il commercio di macchinari per la produzione e la lavorazione di materie plastiche in genere.."*.

Nella sostanza, il *core business* della Plastidite consiste nella produzione e nella lavorazione di materie plastiche ed in particolare nella produzione di lastre colate di polimetilmetacrilato e di colle e solventi adatti ad ogni esigenza relativa alla lavorazione del PMMA e degli altri materiali plastici.

Le lastre acriliche colate di polimetilmetacrilato -conosciute come lastre "ACRIDITE"- si distinguono nel mercato dell'acrilico per la loro flessibilità ed elasticità e sono particolarmente apprezzate per l'utilizzo esclusivo di monomero di sintesi; flessibilità ed elasticità rendono possibile il soddisfacimento di qualsiasi richiesta -anche non "standard"- da parte del mercato e consentono sempre di offrire al cliente un prodotto di alta qualità ed innovazione.

La produzione attuale di lastre "ACRIDITE" comprende una vasta gamma di colori tutti riproducibili con finitura liscia satinata o puntinata, con spessori che variano da un minimo di 2 ad un massimo di 25 mm e diversi formati.

Tutte le lastre sono addizionate con U.V. adsorber per la migliore difesa dei coloranti. Per le incolore, invece, tale apporto protegge serigrafia e vernici retroapplicabili prolungando l'aspetto cromatico per un lungo periodo di tempo.

La Plastidite ha anche recentemente sviluppato un nuovo prodotto con il nome di

ACRISUN che rende possibile il passaggio di raggi U.V. e pertanto è fortemente richiesto ed utilizzato dai produttori *leader* nel settore dell'abbronzatura estetica.

Flessibilità, elasticità nei processi produttivi, attenzione all'innovazione ed alla qualità rendono la Plastidite *leader* nel mercato di riferimento.

L'attività sociale viene esercitata esclusivamente nella sede di Via Travnik 12, in quanto non sono istituite unità locali secondarie.

La *governance* della Plastidite è affidata ad un amministratore unico che, alla data di approvazione del presente Modello, risulta in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2010.

Ai sensi di legge risulta presente il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, Collegio Sindacale che rimarrà a cui è attribuito anche il controllo legale dei conti e che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

3. Natura del Modello

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO costituisce regolamento interno della società Plastidite S.p.A., vincolante per la medesima.

Il presente Modello è ispirato alla *Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*, elaborate da CONFINDUSTRIA nel documento del 7 marzo 2002, aggiornate al 31 marzo 2008.

Il presente Modello è stato approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in data 27 ottobre 2010.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Codice Etico è allegato al Modello (Allegato sub "A").

4. Reati rilevanti per Plastidite S.p.A.

In considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 25, 25-*bis* 1, 25-*ter*, 25-*quater*1, 25-*septies*, 25-*octies* e 25-*novies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed anche i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 24-*bis*, 25, 25-*bis* 1, 25-*ter*, 25-*quater*1, 25-*septies*, 25-*octies* e 25-*novies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006 e in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati:

1. **Malversazione a danno dello Stato**, prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
3. **Truffa aggravata**, prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. **Frode informatica**, prevista dall'art. 640-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
6. **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, prevista dall'art. 615-*ter* c.p., e costituita dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
7. **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, prevista dall'art. 615-*quater* c.p., e costituita dalla condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si

procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

8. ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***, prevista dall'art. 615-*quinquies* c.p., e costituita dalla condotta di chi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

9. ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***, prevista dall'art. 617-*quater* c.p., e costituita dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

10. ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***, prevista dall'art. 617-*quinquies* c.p., e costituita dalla condotta di chi fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

11. ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***, prevista dall'art. 635-*bis* c.p., e costituita dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

12. ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***, prevista dall'art. 635-*ter* c.p., e costituita dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

13. ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici***, prevista dall'art. 635-*quater* c.p., e costituita dalla condotta di chi mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

14. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di Pubblica utilità**, prevista dall'art. 635-*quinquies* c.p., si verifica qualora il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

15. **Corruzione per un atto d'ufficio**, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

16. **Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

17. **Concussione**, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

18. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

19. **Corruzione in atti giudiziari**, prevista dall'art. 319-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

20. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

21. **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**,

previsti dall'art. 322-*bis* c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

22. *Turbata libertà dell'industria o del commercio*, prevista dall'art. 513 c.p. e costituita dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

23. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*, prevista dall'art. 513-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

24. *Frodi contro le industrie nazionali*, previste dall'art. 514 c.p. e costituite dalla condotta di chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

25. **Frode nell'esercizio del commercio**, prevista dall'art. 515 c.p. e costituita dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

26. **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, prevista dall'art. 517 c.p. e costituita dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

27. **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, prevista dall'art. 517-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

28. **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

29. **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,

cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

30. **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**, previste dall'art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione (oppure in via generale del soggetto tenuto a controllo legale dei conti) i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

31. **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

32. **Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

33. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

34. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

35. **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**, prevista dall'art. 2629-bis c.c., e costituita dalla violazione dell'art. 2391, 1° comma, c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o

diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993.

36. **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

37. **Formazione fittizia del capitale**, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

38. **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

39. **Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

40. **Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

41. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, previste dall'art. 583-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

42. **Associazione a delinquere** prevista dall'art. 416 c.p. costituita dalla condotta di chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. La punizione è

prevista per il solo fatto di partecipare all'associazione, a prescindere dal compimento delle attività oggetto della stessa.

43. **Omicidio colposo commesso con violazione delle norme an-tinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

44. **Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, previsto dall'art. 590, 3° comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

45. **Ricettazione**, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

46. **Riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

47. **Impiego**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

48. **Reato previsto dall'art. 171 L. n. 633/1941**: chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

49. **Reato previsto dall'art. 171-bis L. n. 633/1941**: Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati

a protezione di un programma per elaboratori.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

50. Reato previsto dall'art. 171-ter L. n. 633/1941: chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),

e) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

f) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

g) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

h) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

51. Reato previsto dall'art. 171-octies L. n. 633/1941: chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

52. La Legge Comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee): Gli articoli 19 e 52 prevedono siano apportate modifiche alla normativa contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Segnatamente, l'articolo 19 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva

2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I decreti legislativi dovranno prevedere l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 delle fattispecie criminose indicate nelle direttive e dovranno prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

5. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti di consulenza esterna.

La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee (ad esempio attraverso la pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul proprio sito web), la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice da parte di tutti i membri degli organi sociali e i dipendenti della Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

6. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti e partners.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione;
- b) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti di consulenza esterna in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società;
- c) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;

Il modello, in sostanza, ha la finalità di sviluppare nei dipendenti, nei membri degli organi societari, nei consulenti e nei partners d'impresa che operano nell'ambito dei processi sensibili, la consapevolezza di poter determinare -in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello (oltre che alle disposizioni di legge e del Codice Etico)- illeciti passibili di conseguenze rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.

7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

L'amministratore unico, con il consenso del Collegio Sindacale, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati ai punti precedenti.

L'amministratore unico, con il consenso del Collegio Sindacale, provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

Inoltre, l'amministratore unico, con il consenso del Collegio Sindacale, provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, l'amministratore unico della Società

può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'amministratore unico, il quale a sua volta deve darne notizia al Collegio Sindacale, eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un organismo («Organismo di Vigilanza») interno alla Società e dotato di autonomia, e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni; in particolare la posizione dell'Organismo di vigilanza nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza di cui al punto precedente riferisce direttamente all'amministratore unico della Società.

L'amministratore unico, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina l'Organismo di Vigilanza tenuto conto dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale e contestualmente attribuisce all'Organo di Vigilanza un fondo spese iniziale (fondo spese che deve essere congruo rispetto all'attività dell'Organo di Vigilanza) in modo tale da garantirgli libertà ed autonomia di iniziativa.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino al termine del mandato dell'organo amministrativo che lo ha nominato.

L'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle dimensioni della Società ed anche dei rischi a cui la stessa è sottoposta, è monocratico.

Il componente dell'organismo di vigilanza è dotato dei seguenti requisiti:

- a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
- b) indipendenza, intesa come assenza di interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;
- c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno);

d) continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività e stabilisce altresì le tempistiche e le modalità di effettuazione delle verifiche.

In caso di rinuncia dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo il quale, sentito il parere del Collegio Sindacale, dispone della sua sostituzione.

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne immediata informazione all'amministratore unico.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva;
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- c) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- e) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi

di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;

f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;

g) può rivolgersi, dopo averne informato l'organo amministrativo, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;

h) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;

i) redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente, una relazione scritta sull'attività svolta inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, all'organo amministrativo ed al Presidente del Collegio Sindacale

l) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera i), sono redatte anche al fine di consentire all'organo amministrativo le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

i) eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice etico;

ii) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;

iii) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;

iv) una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello.

Al fine di cui al punto precedente la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

9. Sistema sanzionatorio

9.1. Principi generali

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'Organo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello stesso; la definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società

Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, l'Organismo di Vigilanza, sentito l'organo amministrativo, determina, preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello e rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

Sono soggette a sanzioni, nella medesima misura e con le medesime modalità stabilite per le violazioni al presente Modello, anche le violazioni inerenti il codice etico.

9.2. Contratti di lavoro e codice disciplinare

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi

tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organo di Vigilanza, omissione di controlli...);
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai con-trolli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.
- f) la violazione o l'elusione delle procedure previste nel codice etico allegato e parte integrante del presente modello.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

9.3. Organi direttivi

Se la violazione riguarda i Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed all'amministratore unico, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle

contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

9.4. Organo amministrativo

Se la violazione riguarda l'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti dell'amministratore unico che abbia commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, l'assemblea dei soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca della carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo, mediante relazione scritta.

L'organo amministrativo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

9.5. Collaboratori e controparti contrattuali

1. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell'ambito dei rapporti determinati come previsto dal paragrafo 9.1., l'Organismo di Vigilanza informa l'amministratore unico, mediante relazione scritta.

2. Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure previste ai sensi del paragrafo 9.1.

PARTE SPECIALE

10. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del Decreto)

10.1. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- a) operazioni relative ai finanziamenti agevolati;
- b) operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- c) operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- d) operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni e concessioni inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare e all'occupazione/utilizzo di aree demaniali;
- e) operazioni concernenti il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni per l'installazione, lo spostamento, il ripristino e la dismissione degli impianti di produzione;
- f) operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici;
- g) operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni, anche stranieri, o organizzazioni dell'Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione;
- h) operazioni -effettuate direttamente o in nome o per conto della società- di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri;
- i) operazioni di assunzione di consulenti esterni;
- l) operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di

espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE.

10.2 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, ai Dipendenti e agli Organi Societari di Plastidite ed, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti ed ai Partner.

E' fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;

b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.

Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dall'amministratore unico, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti.

c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;

d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

10.3. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie di reato

individuare nel paragrafo 10.1 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati a cura della funzione competente;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo;
- e) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- f) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- g) nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati o investiti di adeguati poteri ai sensi statutari.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui sopra siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

10. 4 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle

decisioni relative alle operazioni a rischio_

Per tutte le operazioni a rischio e di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) il responsabile della funzione deve informare l'Organismo di Vigilanza di tutte le operazioni di cui al punto precedente.

Fatto salvo quanto prescritto al punto precedente, per le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
- d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- e) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- g) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica ed esaustiva.

Per le operazioni di assunzione di consulenti esterni le procedure devono prevedere che:

- a) la nomina dei consulenti avvenga a cura dell'amministratore unico;
- b) non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento.

11. REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del Decreto)

11.1. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio_

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa richiesti in attuazione alla normativa vigente;
- delle attività o delle condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività di impresa;
- delle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi,

sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto:

- a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- b) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- c) gestione delle informazioni di impresa;
- d) gestione delle risorse finanziarie.

11.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Plastidite (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto divieto di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, è fatto divieto di agire in modo tale da far sì che gli Organi Sociali competenti adottino uno dei seguenti comportamenti o atti:

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

d) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

In particolare, è fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci e del Collegio Sindacale;

b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di

formazione della volontà assembleare.

11.3. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari_

La formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organo amministrativo sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell'atto costitutivo. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel paragrafo 11.1. sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- d) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati ai sensi di legge, a cura della funzione competente;
- e) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo;
- f) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- g) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al punto precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative

procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

11.4. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio_

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa, nonché nella gestione del magazzino la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;
- b) che siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- c) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa la procedura deve necessariamente prevedere che il soggetto al quale sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

Per le operazioni significative, relative alla gestione delle informazioni di impresa, la procedura deve necessariamente prevedere che chiunque fornisce o riceve un'informazione relativa alla Società o alle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza, nonché la conservazione.

Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro

che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- d) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- e) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

12. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI, PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(Artt. 24-quater¹ e 25-septies del Decreto)

12. 1 Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro_

All'interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assunte nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, del codice etico della società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.

Tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

La Società con il presente Modello e con tutte le procedure che ne costituiscono attuazione intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate dall'art. 30 D. Lgs. 81/08 con particolare attenzione all'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di

- prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali ad esempio emergenze, primo soccorso;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

12.2. Identificazione dei fattori di rischio

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001, nell'ambito di tutti i settori di attività della Società e di tutte le attività alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti di Plastidite S.p.A. sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la Società affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o in sub appalto e/o mediante contratto d'opera o di somministrazione sono individuati uno o più dei seguenti fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

1. aree di transito
2. strutture, spazi di lavoro interni e arredi
3. scale fisse e portatili
4. macchine/attrezzature di lavoro
5. attrezzi manuali, portatili e utensili
6. manipolazione diretta di oggetti
7. immagazzinamento di oggetti e materiali
8. impianti elettrici
9. attrezzature a pressione
10. reti e apparecchi distribuzione gas e liquidi, impianti termici
11. apparecchi di sollevamento
12. mezzi di trasporto
13. rischio d'incendio ed esplosione (gas, polveri combustibili, liquidi infiammabili, ecc.)
14. presenza ed uso di esplosivi
15. agenti chimici pericolosi per la sicurezza
16. esposizione ad agenti chimico-fisici
17. esposizione ad agenti cancerogeni
18. esposizione ad agenti biologici

19. ventilazione industriale
20. climatizzazione locali di lavoro
21. esposizione al rumore
22. esposizione a vibrazioni
23. microclima termico
24. esposizione a radiazioni ionizzanti
25. esposizione a radiazioni non ionizzanti
26. illuminazione
27. carico di lavoro fisico - movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
28. carico di lavoro mentale
29. lavoro ai videoterminali
30. porte, vie e uscite in caso di emergenza

nonché i seguenti **fattori di rischio organizzativi e gestionali:**

31. organizzazione del lavoro
32. compiti, funzioni e responsabilità
33. analisi, pianificazione e controllo
34. formazione
35. informazione
36. partecipazione
37. norme e procedimenti di lavoro
38. manutenzione e collaudi
39. emergenza, pronto soccorso
40. sorveglianza sanitaria
41. fattori psico-sociali
42. segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
43. ergonomia delle macchine e altre attrezzature

12.3 Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro_

In attuazione del comma 3 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la Società definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

L'individuazione e la preposizione dei responsabili della sicurezza nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa è effettuata alla stregua del dettato normativo, ricavabile dalle disposizioni del D. Lgs. 81/08, nonché, sulla scorta delle esigenze connaturate

all'adozione del presente Modello che impone una struttura organizzativa funzionale alla minimizzazione del rischio-reato, alla stregua della natura e delle dimensioni dell'organizzazione stessa.

La Società definisce in un documento denominato "**organigramma della sicurezza**" i ruoli delle figure aziendali che sono responsabili dell'attuazione degli obblighi normativi e delle azioni richieste dall'attuazione del sistema di gestione della sicurezza della Società e nel quale viene anche nominato il responsabile della sicurezza.

La Società si impegna ad assicurare che tutte le persone operanti nei luoghi di lavoro siano consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di sicurezza di cui hanno il controllo.

12.4 Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi

In attuazione del comma 1 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 la Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato.

12.5 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione:

- delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Le nuove attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative.

Le attrezzature di lavoro già esistenti presso le unità produttive e costruite in assenza di disposizioni legislative sono conformi ai requisiti generali di sicurezza.

Preliminarmente alla messa a disposizione di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato riceve ogni necessaria informazione ed istruzione, nonché formazione e addestramento adeguati.

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso ed affinché sia garantita la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza. A tal fine, le attrezzature possono essere assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione.

In ogni caso, il datore di lavoro attraverso l'ausilio di personale competente procede alle seguenti verifiche, al fine di assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza delle attrezzature di lavoro:

- le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, sono sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose sono sottoposte:

- ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

- ad interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze negative per la sicurezza, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Qualora nei controlli di manutenzione siano identificate anomalie relative ai requisiti di sicurezza degli impianti o alle macchine è stabilito un programma di messa in sicurezza, da attuare secondo tempi e priorità individuate.

L'azienda si impegna a mantenere i luoghi ove viene svolta l'attività societaria, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore, nel rispetto di quanto previsto al Titolo II del D. Lgs. 81/08 e nel rispetto dei requisiti di salute e sicurezza di cui all'art 63.

Il rispetto degli standard di esposizione al rischio nei luoghi di lavoro è verificato attraverso la misurazione dei rischi tipici.

La presenza di agenti nocivi nei luoghi di lavoro è verificata in attuazione di quanto previsto nell'allegato IV al D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.

La scelta delle misure tecniche, organizzative e procedurali per il rispetto degli standard di prevenzione dell'esposizione ad agenti nocivi è effettuata dal datore di lavoro, in seguito ad un processo di valutazione dei rischi.

12.6. Attività di valutazione dei rischi

La Società stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione tecnico-strutturali e /o organizzative procedurali per l'eliminazione o, ove ciò

non è possibile, per la riduzione dei rischi, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche disponibili.

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento (DVR) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81 /08, nonché per i contenuti e le modalità di valutazione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che qui si intendono integralmente richiamati.

Viene predisposto inoltre il Documento di salute e sicurezza (DSS) e /o il Documento di salute e sicurezza coordinato ai sensi del D. Lgs. n. 624/1996.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento di salute e sicurezza (DSS) sono sempre aggiornati nei seguenti casi:

- in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- dopo interventi migliorativi;
- qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi;
- con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);
- qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
- qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

12.7. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti Alla luce dei risultati della valutazione dei rischi (DVR e DSS) è definito un Piano di interventi tecnici, organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Piano contiene la tempistica per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali misure di prevenzione migliorative, in sostituzione delle esistenti.

Le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativo-procedurale.

Nella scelta di tali misure sono sempre privilegiate quelle di tipo tecnico-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi alla "fonte" e all'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

12.8. Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso

E' istituito un Piano di Emergenza (PE), portato a conoscenza di dipendenti e dei soggetti terzi, che dà attuazione a quanto previsto dagli art. 43, 44, 45, 46 del D. Lgs. 81/08.

Nel PE sono valutati gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze ed è preventivamente valutato l'impatto con l'ambiente circostante agli stabilimenti produttivi.

In particolare il Piano di Emergenza (PE) definisce le procedure da seguire in caso di:

- emergenza dovuta ad incendi;
- emergenza dovuta ad esplosioni;
- emergenza dovuta a calamità naturali come il terremoto;
- emergenza dovuta ad inondazioni, allagamenti e danni da acqua in genere;
- emergenza dovuta a perdite e spillamento di sostanze inquinanti con rischio d'incendio;
- emergenza medica dovuta ad infortuni, traumi e malori che possono coinvolgere sia i lavoratori dipendenti sia quelli delle imprese appaltatrici ed in generale persone estranee all'unità produttiva.

Dato che con il PE si vogliono fornire le istruzioni necessarie a garantire la sicura evacuazione del luogo di lavoro, oltre che tenere sotto controllo l'evolvere delle varie emergenze, nella compilazione del Piano di Emergenza – PE sono stati attentamente esaminati i seguenti fattori:

- le caratteristiche dei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa, con particolare riguardo alle vie di esodo;
- i sistemi di rivelazione e di allarme;
- i presidi antincendio fissi e mobili, manuali o automatici;
- il numero delle persone presenti e la loro dislocazione;
- il numero di incaricati all'attuazione e controllo del PE, all'assistenza per facilitare l'evacuazione, all'attacco dell'incendio, al pronto soccorso;
- il livello di informazione, formazione ed addestramento del personale;
- la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese appaltatrici esterne.

Il PE è stato divulgato in maniera tale da garantire un sufficiente grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i lavoratori presenti internamente alle unità produttive.

Nei luoghi di lavoro con presenza continuativa di personale sono predisposte delle planimetrie riportanti le vie di esodo, l'ubicazione delle attrezzature antincendio e il luogo di raduno sicuro.

Almeno una volta all'anno viene effettuata una prova di evacuazione dello stabilimento, che coinvolge tutto il personale, con lo scopo di valutare l'efficacia del flusso di emergenza e la reattività del personale ad una situazione di emergenza. In stabilimento sono presenti dotazioni di pronto soccorso, ai sensi di quanto previsto all'allegato 2 del D.M. 388/2003.

Gli addetti al Primo Soccorso sono stati adeguatamente formati, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 388/2003.

L'organizzazione rivaluta periodicamente l'efficacia del proprio Piano di Emergenza. In ogni caso, il PE è modificato qualora i test di verifica/prova periodici abbiano avuto esito negativo o quando si manifestino nuove situazioni d'emergenza.

12.9. Attività di sorveglianza sanitaria

La Società si impegna a garantire il controllo sanitario dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio specifici e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Presso la Società, che ai sensi della normativa vigente ha l'obbligo della sorveglianza sanitaria, è nominata la figura del Medico competente (MC), dotato dei titoli e dei requisiti richiesti dall'art. 38 D. Lgs. 81/08. E' altresì istituita la figura del Medico sostituto e del Medico competente coordinatore.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto delle visita medica, ma che si estende sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, al quale la Società intende dare piena attuazione.

Il Medico Competente osserva gli obblighi previsti a suo carico di cui all'art 25 del D. Lgs. 81/08, ricevendo dal datore di lavoro le informazioni necessarie. In particolare, è informato in merito alle seguenti circostanze:

- nuove assunzioni di lavoratori;

- cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori;
- cambio di mansione dei lavoratori;
- assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi dei lavoratori;
- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi alle malattie professionali e agli infortuni;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Durante le visite annuali degli ambienti di lavoro, il medico competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal datore di lavoro che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate.

12.10. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

La Società, attraverso i suoi responsabili, assicura che qualsiasi persona che esegua compiti che possono avere impatti sul sistema sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

Tutti i lavoratori ricevono una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- rischi specifici della propria mansione, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

In ogni caso, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico sono forniti in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro (assunzione);
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori è periodicamente aggiornata in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Per il primo soccorso, sia la formazione che l'addestramento sono svolti dal Medico Competente o da personale da questi incaricato; la formazione ed addestramento in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio è invece svolta sia da personale interno con adeguate competenze che da personale di specifiche Società Esterne.

12.11. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficace attuazione della politica in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:

- identificare le non conformità rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
- analizzare le non conformità, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
- verificare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure;

Conformemente alla normativa vigente, l'attività di controllo ha ad oggetto la corretta e puntuale attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure interne aziendali. Tale controllo è nelle responsabilità del Datore di lavoro. L'oggetto dei controlli deve quanto meno avere ad oggetto:

- il rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto delle condizioni di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto da parte dei lavoratori delle procedure interne di prevenzione;
- il rispetto delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte del personale della Società;
- l'analisi delle non conformità e la determinazione delle loro cause.

In ogni caso, il datore di lavoro ed il medico competente, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all'anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, nell'ambito della quale si procede, altresì, al riesame del DVR e del DSS.

12.12. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge

L'acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli aspetti inerenti salute e sicurezza è affidata al responsabile della sicurezza, che vi ottempera secondo i tempi e le

modalità richieste dalla legge.

Egli adotta strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei a conservare:

- la documentazione e le certificazioni acquisite dalla Società in ottemperanza alla normativa vigente;
- la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente.

La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.

L'accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

12.13. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.

Il datore di lavoro elabora e svolge un Piano di ispezioni.

Le ispezioni interne sono finalizzate a verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia:

- conforme alle prescrizioni legali
- conforme a quanto è stato pianificato
- correttamente applicato e mantenuto attivo
- efficace ai fini del raggiungimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi di revisione del sistema a fronte dell'inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate.

Il datore di lavoro programma ad intervalli definiti e pianificati un'attività di riesame del sistema di gestione della sicurezza.

Il riesame ha ad oggetto:

- le opportunità di miglioramento;
- la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione sicurezza;
- l'opportunità di modificare le risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza;
- la necessità di modificare le responsabilità e il sistema di organizzazione;

- le modalità di gestione del sistema di sicurezza.

All'esito del processo di riesame, vengono stabilite le azioni per le possibili modifiche alla politica e agli obiettivi in materia di sicurezza, alle risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza, alle modalità di gestione del sistema di sicurezza.

Gli esiti delle ispezioni interne e del processo di riesame sono comunicati all'organo amministrativo della società ed al presidente del Collegio Sindacale

Il datore di lavoro informa annualmente **l'Organismo di Vigilanza** attraverso una Relazione di sintesi scritta in merito agli esiti di tutte le verifiche periodiche e delle ispezioni interne concluse presso la Società, nonché sullo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva.

In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di vigilanza deve essere immediata.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, può proporre l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

13. REATI TRANSNAZIONALI

(art. 10 Legge 146/2006)

13. 1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio_

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006:

- a) qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti;
- b) valutazione della clientela e definizione dei limiti di credito;
- c) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda;
- d) gestione delle condizioni economico-finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti;
- e) sponsorizzazioni di eventi e di associazioni;
- f) ricevimento delle materie prime negli stabilimenti di produzione;
- g) gestione degli incassi e dei pagamenti;
- h) vendita di servizi di ritiro e recupero dei rifiuti impiegati nel ciclo produttivo;

13.2 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati transnazionali

Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società.

La formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organo amministrativo sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell'atto costitutivo. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili

nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

l) i dati e le informazioni raccolti su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

13.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio_

Per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) sia formalizzato il processo di selezione e valutazione del fornitore, nonché della gestione del rapporto con il medesimo;
- b) ogni rapporto con i fornitori sia disciplinato in forma scritta, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
- c) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società;

Per tutte le operazioni concernenti l'acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) siano preventivamente svolti idonei accertamenti strumentali a verificare la legittima provenienza dei beni o rami di azienda acquisiti a qualsiasi titolo dalla Società, nonché l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;

b) siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla società o al soggetto titolare del ramo d'azienda da acquisire di condanne definite o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;

Per tutte le operazioni significative concernenti la valutazione della clientela, la gestione del credito, la concessione di affidamenti alla clientela, la gestione delle condizioni economico-finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;

b) siano previste modalità e limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto al listino prezzi della Società, anche tenendo conto delle oscillazioni dei prezzi di mercato;

c) non vi sia identità soggettiva fra coloro che propongono, coloro che autorizzano la concessione del credito al cliente, coloro che devono dare evidenza contabile dell'operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

d) l'affidamento della clientela sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, ecc.) e da fonti esterne;

e) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra materiale ceduto o servizio prestato rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente alla Società;

f) in ogni caso, qualora sopravvengano profili di anomalia nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione dell'organo amministrativo e previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza;

Per tutte le operazioni concernenti il ricevimento delle materie prime, merci e prodotti

finiti negli stabilimenti di produzione la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) siano chiaramente identificati i soggetti addetti al ricevimento materie prime, merci e prodotti finiti;
- b) siano definiti e identificati i controlli sulla quantità e qualità delle materie prime merci e prodotti finiti acquistati, nonché idonee modalità di registrazione del controllo;
- c) al momento della consegna, sia sempre verificata la corrispondenza tra quantità di materia prima, merce o prodotto finito consegnata e quantità indicata nel documento di trasporto;
- d) sia effettuata con cadenza almeno mensile la rilevazione delle giacenze di materie prime, merci e prodotti finiti a magazzino;
- e) il soggetto incaricato al ricevimento di cui al punto a) è responsabile della verifica della qualità della materia acquistata e della sua corrispondenza alle condizioni inserite nel contratto di fornitura; in caso di variazioni significative, sia data comunicazione all'amministratore unico e all'Organismo di Vigilanza.

Per tutte le operazioni significative concernenti sponsorizzazioni di eventi e di associazioni, nonché erogazioni liberali, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) siano stabiliti limiti all'impiego di risorse economiche destinate alle attività di sponsorizzazioni da parte dell'amministratore unico;
- b) di ogni sponsorizzazione effettuata sia effettuato breve resoconto scritto contenente quanto meno il nominativo dell'ente beneficiario, la natura dell'elargizione, le ragioni che hanno sostenuto la valutazione di accoglierla e il valore complessivo della stessa.

Per tutte le operazioni concernenti la gestione degli incassi e dei pagamenti, la procedura deve necessariamente prevedere che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento. Si richiamano altresì le prescrizioni previste nel paragrafo relativo ai "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

14. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-octies del Decreto)

14.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio_

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito di attività finanziarie o di acquisto o cessione di

beni che potenzialmente possano avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto:

- a) qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti;
- b) valutazione della clientela e definizione dei limiti di credito;
- c) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda;
- d) gestione delle condizioni economico-finanziarie (prezzi e sconti) de-finite nei contratti con i clienti;
- e) ricevimento delle materie prime negli stabilimenti di produzione;
- f) gestione degli incassi e dei pagamenti;

14.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Plastidite (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali Plastidite ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica;

- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;

14. 3 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati_

La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell'atto costitutivo.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel paragrafo 14.1 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con il fornitore o con il cliente - in

relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento - il rapporto sia mantenuto solo previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza;

l) i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;

m) sia data piena attuazione, in quanto applicabili alla Società, alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007 volte alla prevenzione delle operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

14.4 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio_

Per tutte le operazioni a rischio individuate nel paragrafo 14.1 la procedura deve prevedere che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento.

Per tutte le operazioni a rischio individuate nel paragrafo 14.1 la procedura vieti pagamenti in contanti, salvo autorizzazione espressa, anche attraverso l'indicazione di categorie di spesa.

Per tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali (se superiori a 12.500 euro) con Soggetti Terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;

- scopo, natura e struttura legale-fiscale dell'operazione;
- valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nell'operazione.

Ad integrazione dei suddetti presidi, non devono essere effettuati/e:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A..

15. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 24-bis e 25-novies del Decreto)

15.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito delle attività di elaborazione elettronica dei dati, di utilizzo di terminali elettronici, di gestione e salvaguardia di password di protezione e di utilizzo di programmi informatici e telematici sono individuate presso la Società le seguenti operazioni a rischio che possono comportare i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto:

- a) accesso ad internet;
- b) detenzione ed utilizzo di password;
- c) installazione di programmi e dispositivi;
- d) utilizzo di programmi informatici e telematici;

15.2 Principi generali di comportamento e di predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati

Di seguito sono elencati i principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
 - b) effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
 - c) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
 - d) accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico;
 - e) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
 - f) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento;
 - g) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
 - h) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici;
 - i) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - j) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - k) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - l) aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: *Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.*);
 - m) lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione *password*.
- Ai Destinatari è fatto obbligo di astenersi dalle condotte sopra indicate, nonché di:
- a) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della

propria attività;

- b) custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- c) aggiornare periodicamente le *password*, secondo le regole di cui agli ordini di servizio;
- d) utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste.

I *provider* di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti devono installare a tutti gli utenti esclusivamente *software* originali, debitamente autorizzati o licenziati.

Nella gestione dei sistemi informativi, le norme aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- a) i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- b) l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user-id* e *password* utente;
- c) le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una *user-id* e *password* personale;
- d) la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati;
- e) i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

16. ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE ALLE NORME IN MATERIA AMBIENTE

Gli articoli 19 e 52 della Legge Comunitaria 4 giugno 2010 n. 96 prevedono siano apportate modifiche alla normativa contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Segnatamente, l'articolo 19 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I decreti legislativi dovranno prevedere l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 delle fattispecie criminose indicate nelle direttive e dovranno prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati,

adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

In via preliminare, dunque, costituiscono attività a rischio verso le norme in materia ambientale (anche se non ancora approvate nella legislazione interna):

- attività di stoccaggio ed invio allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali;
- gestione delle emissioni in atmosfera e nel suolo.

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, Plastidite ha già previsto specifici presidi organizzativo/gestionali (che sono in continua evoluzione e miglioramento) in tema di norme ambientali volti all'organizzazione di un sistema strutturato di misura delle principali caratteristiche delle attività e operazioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.